



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24/2023 DEL 28/04/2023

Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, **oggi 28 APRILE DUEMILAVENTITRE alle ore 09.30** in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

La seduta è ripresa, dopo un'interruzione, alle ore 15.20.

Il dott. **TROPEANO PIETRO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** assume la Presidenza. Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** dottor **CESCON GIAMPIETRO**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

BERTOIA ILARIA	Presente	GIANNELLI FRANCESCO	Presente
BIANCHINI MARIO	Presente	LOPERFIDO EMANUELE	Assente
BROVEDANI MATTEO	Presente	MANZON WALTER	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	MIOT SAMANTHA	Assente
CAIROLI MONICA	Presente	MOZZON LISA	Presente
CELANTE PAOLO	Presente	PARIGI ALBERTO	Presente
CIBIN LUCIA	Presente	PICCIN MARA	Assente
CIRIANI ALESSANDRO	Presente	PIROTTA IRENE	Presente
CIRIANI ANNA	Presente	POSESELLO SIMONE	Presente
COLUCCIA GIOVANNI	Presente	RIBETTI FRANCESCO	Presente
CONFICONI NICOLA	Presente	ROSSI STEFANO	Presente
CORELLI SILVIA	Presente	SAITTA FRANCESCO	Presente
COSTANZA ORSOLA	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
CUCCI GUGLIELMINA	Presente	SANTINI ISABELLA ANTONIA	Presente
DE BELLIS NICOLETTA	Presente	TAVELLA MAURO	Presente
DE BORTOLI WALTER	Presente	TIRELLI MATTIA	Presente
DE GIORGI PAOLA	Presente	TOMASELLO FAUSTO	Assente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	TROPEANO PIETRO	Presente
DIOMEDE LIDIA	Presente	TURANI MARA BELINDA MARIA	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	VIGILANTE MICHELA	Presente
FAVRET GIOVANNA	Presente		

Presenti: 37

Assenti: 4

Risultano inoltre presenti gli assessori Elena CEOLIN e Morena CRISTOFORI.

STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARIC PER L'ANNO 2023



Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, cosiddetto MTR 1, per il periodo 2018-2021;
- la delibera 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 con la quale è stato definito il MTR 2 per il periodo 2022-2025;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che in Regione FVG è presente l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), quale Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, in base agli atti di programmazione vigenti, il Comune ha deliberato in sede di approvazione del DUP 2023/2025 (deliberazione nr. 55 del 19/12/2023 di istituire la TaRiC;

Considerato che

- questo sistema di tariffazione è previsto dall'articolo n. 1, comma 668, della Legge 147/2013, che stabilisce:
“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.



446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI”.

- E' competenza del Comune l'individuazione delle modalità per conseguimento. degli obiettivi di raccolta differenziata.
- Si intende seguire un modello di gestione dei rifiuti ove la responsabilità dei soggetti coinvolti risulta centrale: dall'azione del singolo soggetto che separa correttamente i rifiuti prodotti, alla corretta raccolta e gestione del rifiuto da parte dei soggetti incaricati delle fasi successive. In tal senso la raccolta porta a porta e la tariffazione corrispettiva configurano un sistema integrato collocato nell'alveo di una economia circolare;

Vista la legge 147/2013 art. 1 comma 668, già richiamato, che dispone ulteriormente “*Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.* La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del servizio da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che l'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021, convertito nella legge n. 25 del 2022 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Esaminata la proposta di articolazione tariffaria proposta da GEA SpA, sulla base del PEF approvato da Ausir in data 17/05/2022 con deliberazione nr. 35;

Dato atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come definite dal gestore del servizio, in base all'analisi storica dei conferimenti ed alla proiezione effettuata in base all'andamento della raccolta in questi primi mesi dell'anno è la seguente:

- 57,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 43,00 % a carico delle utenze non domestiche;



Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, le entrate da attività accertativa e sanzionatoria in materia ambientale, di istituire la Tariffa corrispettiva e di approvare le tariffe TARIC relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione e che riporta, in calce le modalità di calcolo della TARIC per le diverse categorie di utenza;

Dato atto che il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa corrispettiva su propri conti, inviando di norma una tariffa di acconto e di acconto/saldo. La fattura sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura;

Ritenuto necessario definire, con la presente deliberazione, le seguenti riduzioni ed agevolazioni nell'applicazione della tariffa, in attuazione di quanto previsto dal regolamento tariffario (art. 15):

a) Compostaggio domestico: Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, **la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%**;

b) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una **riduzione della quota fissa del 15%**;

c) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni non locate o date in comodato d'uso possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato estero è applicata **una riduzione del tributo pari a 2/3**;

d) Alle famiglie che fanno uso di pannolini lavabili è riconosciuta una **riduzione della parte variabile pari al 40%**

e) Accessi in ecocentro: all'utente che avrà effettuato almeno 6 (sei) accessi in un anno presso l'ecocentro, per il conferimento di rifiuti che non possono essere conferiti con il secco indifferenziato o nelle isole ecologiche è riconosciuto **una riduzione della parte variabile pari al 15%**

f) Fabbricati rurali: per i fabbricati rurali è riconosciuta una **riduzione della parte variabile del 15%**;

g) Produzione di rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006: In attuazione del D.Lgs. 116/2020 alle utenze non domestiche non appartenenti ad una delle categorie previste dall'allegato L-quinques, che producono rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006, è **riconosciuta una riduzione della quota fissa della componente dimensionale del 10%**;

h) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo una parte dei propri rifiuti urbani, è **riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%**.

i) Alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 4a del D. Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e perfettamente salubri ed edibili ad organizzazioni ONLUS o ETS con finalità di assistenza sociale e beneficenza, individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm., affinché li distribuiscano gratuitamente a soggetti bisognosi, viene riconosciuta una riduzione sulla quota variabile della tariffa come previsto dall'art. 15 del regolamento. **L'importo complessivo dell'agevolazione non può superare la somma di € 10.000,00 per anno di competenza.**

Visti



- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, divenuto di competenza regionale a seguito della soppressione della Provincia operata con LR 26/2014 e s.m.i. è applicato nella misura percentuale deliberata dal Regione Friuli Venezia Giulia sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

Ricordato che con l'introduzione del canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, all'esposizione pubblicitaria e canone mercatale, in vigore dal 1° gennaio 2021, la tassa giornaliera per gli operatori ambulanti del mercato è ricompresa nel canone stesso;

Dato atto che il PEF 2023, approvato da Ausir in data 17/05/2022 con deliberazione nr. 35, resta confermato e riporta un costo complessivo di € 6.584.000,00 + IVA;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003 vista la data prevista dalla normativa vigente per la sua entrata in vigore;

Tutto ciò premesso;

Con votazione

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano finanziario per il 2023, approvato da AUSIR in data 17/05/2022, riporta un valore complessivo di € 6.584.000,00 + IVA;
- 3) di istituire, in ossequio a quanto definito negli atti di programmazione del Comune definiti nelle deliberazioni nr. 55 e 58 del 19/12/2022, la Tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani;
- 4) di approvare le tariffe relative all'anno 2023 riepilogate nell'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di definire, con la presente deliberazione, le seguenti riduzioni ed agevolazioni nell'applicazione della tariffa, in attuazione di quanto previsto dal regolamento tariffario (art. 15):



- a) Compostaggio domestico: Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, **la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%**;
- b) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una **riduzione della quota fissa del 15%**;
- c) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni non locate o date in comodato d'uso possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato estero è applicata **una riduzione del tributo pari a 2/3**;
- d) Alle famiglie che fanno uso di pannolini lavabili è riconosciuta una **riduzione della parte variabile pari al 40%**
- e) Accesi in ecocentro: all'utente che avrà effettuato almeno 6 (sei) accessi in un anno presso l'ecocentro, per il conferimento di rifiuti che non possono essere conferiti con il secco indifferenziato o nelle isole ecologiche è riconosciuto **una riduzione della parte variabile pari al 15%**
- f) Fabbricati rurali: per i fabbricati rurali è riconosciuta una **riduzione della parte variabile del 15%**;
- g) Produzione di rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006: In attuazione del D.Lgs. 116/2020 alle utenze non domestiche non appartenenti ad una delle categorie previste dall'allegato L-quinques, che producono rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006, è **riconosciuta una riduzione della quota fissa della componente dimensionale del 10%**;
- h) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo una parte dei propri rifiuti urbani, è **riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%**.
- i) Alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 4a del D. Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e perfettamente salubri ed edibili ad organizzazioni ONLUS o ETS con finalità di assistenza sociale e beneficenza, individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm., affinché li distribuiscano gratuitamente a soggetti bisognosi, viene riconosciuta una riduzione sulla quota variabile della tariffa come previsto dall'art. 15 del regolamento. **L'importo complessivo dell'agevolazione non può superare la somma di € 10.000,00 per anno di competenza.**
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nella misura del 4%;
- 8) di dare atto che il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa corrispettiva su propri conti, inviando di norma una tariffa di acconto e di acconto/saldo. La fattura sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TROPEANO PIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 03/05/2023 17:46:16

NOME: CESCO GIAMPIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 03/05/2023 17:50:55